

N. 1640-434-B

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (VIGORELLI) di concerto col Ministro di grazia e giustizia (DE PIETRO), col Ministro delle finanze (TREMELLONI) col Ministro del tesoro (GAVA), col Ministro del bilancio (VANONI) e col Ministro dell'industria e commercio (VILLABRUNA) (n. 1640)

E

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati TITOMANLIO VITTORIA, BIASUTTI, DAL CANTON MARIA PIA, ZACCAGNINI, TROISI, DE' COCCI, SAMPIETRO UMBERTO, TURNATURI, MORELLI, SCALIA, BUTTÈ, BONTADE MARGHERITA, DE MARIA, MONTINI, CAPPI, FOBESI, SAMMARTINO, MAZZA, RICCIO, BUFFONE, GITTI, CARCATERRA, ZANONI, LONGONI, GARLATO, BERZANTI, IOZZELLI, DE CAPUA e CHIARINI (n. 434)

Testo unificato approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, Emigrazione, Cooperazione, Previdenza e assistenza sociale, Assistenza post-bellica, Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1956

Modificato dalla X Commissione permanente (Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale) del Senato della Repubblica nella seduta del 6 dicembre 1956 (stampato n. 1651)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
l'11 dicembre 1956*

TESTO

APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Assistenza sanitaria agli artigiani.

ART. 1.

L'assicurazione sanitaria è resa obbligatoria per la categoria degli artigiani.

Agli effetti della presente legge sono considerati artigiani i titolari di imprese che

TESTO

APPROVATO DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Assicurazione obbligatoria
contro le malattie per gli artigiani.

CAPO I.

DELL'OBBLIGATORIETÀ DELL'ASSICURAZIONE, DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEGLI ASSISTIBILI E DEI RUOLI DI RISCOSSIONE

ART. 1.

L'assicurazione contro le malattie è obbligatoria per gli artigiani.

Agli effetti della presente legge sono considerati artigiani i titolari di imprese che ab-

abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge, n., sulla disciplina giuridica dell'artigianato.

Sono esclusi gli artigiani ed i familiari che abbiano diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per altro titolo.

ART. 2.

Ai fini dell'applicazione della presente legge l'accertamento delle persone soggette all'assistenza sanitaria obbligatoria è effettuato mediante appositi ruoli che vengono compilati, per ogni comune della provincia, dalle Casse mutue provinciali.

Contro l'iscrizione gli interessati possono ricorrere, entro 30 giorni dalla avvenuta notificazione di iscrizione, alla Commissione provinciale per gli elenchi degli artigiani di cui all'articolo 3.

Avverso all'omessa iscrizione gli interessati possono ricorrere entro 30 giorni dalla pubblicazione dei ruoli.

Alle Casse mutue provinciali è affidato l'aggiornamento dei ruoli e la riscossione dei contributi.

ART. 3.

È istituita in ogni provincia una Commissione per gli elenchi nominativi degli artigiani per l'esame e la decisione dei ricorsi avanzati dagli artigiani avverso le risultanze degli elenchi nominativi di cui al precedente articolo.

La Commissione, che decide in via definitiva, è composta dal prefetto o da un suo delegato, che la presiede, da un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura, da un rappresentante dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, da un rappresentante della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani e da tre rappresentanti degli artigiani scelti dal prefetto fra quelli designati dalla organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in ragione di almeno uno per ciascuna di esse.

Le decisioni della Commissione sono notificate ai ricorrenti, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della Cassa mutua provinciale.

Le Commissioni durano in carica 4 anni.

abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica dell'artigianato.

Sono esclusi gli artigiani ed i familiari a carico che abbiano diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per qualsiasi altro titolo. Tuttavia gli assistiti per altro titolo hanno diritto di optare tra l'assistenza di cui godono e quella concessa dalla presente legge.

ART. 2.

La Commissione provinciale per l'artigianato di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, deve compilare l'elenco nominativo di tutti gli artigiani e dei rispettivi nuclei familiari a carico soggetti all'assicurazione obbligatoria a norma del successivo articolo 5.

Gli elenchi devono essere divisi per Comune e devono tenere distinti i titolari d'impresa artigiana dalle altre persone assistibili di cui al citato articolo 5.

La stessa Commissione provvede a tenere aggiornati gli elenchi.

ART. 3.

La Cassa mutua provinciale, sulla base degli elenchi nominativi di cui al precedente articolo, compila annualmente, entro il 15 dicembre, per ciascun Comune appositi ruoli per la riscossione dei contributi dovuti, ai sensi delle lettere b) e c) dell'articolo 23, dalle persone soggette all'assicurazione obbligatoria, per l'anno solare successivo.

In caso di ritardata iscrizione devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti all'anno solare in corso.

I ruoli sono resi esecutori dall'Intendente di finanza, pubblicati all'albo del Comune e affidati per la riscossione all'esattore delle imposte dirette, con le norme e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte stesse e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

È data facoltà agli artigiani che ne facciano domanda alla Cassa mutua provinciale entro il 15 settembre di ogni anno di versare i contributi dovuti direttamente in apposito conto designato dal Prefetto

In tal caso il versamento dell'intero carico contributivo annuale deve essere eseguito entro il 30 giugno di ogni anno.

Qualora il versamento dei contributi non sia effettuato nel termine indicato al prece-

dente comma, il relativo importo, aumentato del 10 per cento, è iscritto in ruoli suppletivi e posto in riscossione con la procedura prevista nel terzo comma del presente articolo.

Il titolare dell'impresa artigiana risponde del pagamento dei contributi dovuti anche dai suoi familiari a carico e dai familiari di cui all'articolo 5, lettera b), salvo il diritto di rivalsa.

Le Casse mutue provinciali decidono, con la procedura vigente per le imposte dirette, i ricorsi concernenti la imposizione e lo sgravio dei contributi.

Avverso la decisione delle Casse mutue provinciali, entro 30 giorni dalla data della notifica, è ammesso ricorso alla Commissione prevista all'articolo 4 che decide in via definitiva.

ART. 4.

La Commissione provinciale per l'artigianato di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che agli effetti e per gli scopi del presente articolo è integrata da un rappresentante del Prefetto e da due rappresentanti degli artigiani facenti parte del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, decide sui ricorsi avverso la iscrizione o non iscrizione negli elenchi e nei ruoli dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

I ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi e dei ruoli. Il ricorso alla Commissione sospende la iscrizione nei ruoli dei contributi.

Le decisioni della Commissione sono notificate agli interessati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della stessa Commissione per i ricorsi concernenti la iscrizione o non iscrizione negli elenchi ed a cura della Cassa mutua provinciale per i ricorsi concernenti la iscrizione o non iscrizione nei ruoli dei contributi.

Le decisioni della Commissione sono definitive.

Le Commissioni provinciali durano in carica 3 anni.

CAPO II.

DELLE PERSONE ASSISTIBILI E DELLE PRESTAZIONI

ART. 5.

Le persone soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattie di cui alla presente legge sono:

a) *identico*;

ART. 4.

Hanno diritto alle prestazioni previste dalla presente legge:

a) gli artigiani iscritti negli elenchi nominativi ed i rispettivi familiari a carico;

b) i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente nell'azienda e che non abbiano diritto all'assistenza obbligatoria di malattia per altro titolo e rispettivi familiari a carico.

Agli effetti del precedente comma sono considerati familiari a carico:

1°) il coniuge, purché non separato legalmente per sua colpa;

2°) i figli legittimi, naturali, adottivi o nati da precedente matrimonio del coniuge, fino all'età di 18 anni, o senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro;

3°) i genitori, gli adottanti, il patrigno e la matrigna purché, viventi a carico, abbiano superato, rispettivamente, l'uomo l'età di 60 anni e la donna l'età di 55 anni o senza limite di età se permanentemente inabili al lavoro.

4°) i fratelli e le sorelle dell'iscritto, ed i nipoti in linea diretta, se orfani, nelle condizioni previste al n. 2°).

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e sono equiparati ai genitori le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati.

Sono considerate permanentemente inabili al lavoro le persone riconosciute affette da inabilità permanente secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

ART. 5.

Agli artigiani ed ai loro familiari, rientranti nell'assicurazione obbligatoria, spettano le seguenti prestazioni:

a) assistenza ospedaliera;

b) assistenza sanitaria specialistica sia diagnostica che curativa;

c) assistenza ostetrica.

Ciascuna Cassa mutua provinciale, in assemblea, potrà deliberare di estendere agli aventi diritto ed ai loro familiari l'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio, l'assistenza farmaceutica ed ogni altra eventuale forma di assistenza integrativa.

Le modalità ed i limiti delle prestazioni di cui al presente articolo saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell'articolo 17.

Restano escluse dall'assistenza prevista dalla presente legge le malattie che rientrano

b) i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente nell'azienda e che non abbiano diritto all'assistenza obbligatoria di malattia per nessun altro titolo e i rispettivi familiari a carico.

Identico:

1°) *identico;*

2°) *identico;*

3°) gli ascendenti, gli adottanti, il patrigno e la matrigna purché, viventi a carico, abbiano superato, rispettivamente, l'uomo l'età di 60 anni e la donna l'età di 55 anni, o senza limite di età se permanentemente inabili al lavoro;

4°) *identico;*

Identico.

Identico.

Alla donna iscritta che cessa di appartenere alla categoria artigiana per avere contratto matrimonio è conservato il diritto all'assistenza per un anno, sempreché non venga a godere di assistenza per altro titolo.

ART. 6.

Agli artigiani ed ai loro familiari soggetti all'assicurazione obbligatoria spettano le seguenti prestazioni:

a) *identico;*

b) *identico;*

c) *identico.*

Ciascuna Cassa mutua provinciale, in assemblea, potrà deliberare di estendere a tutti gli aventi diritto alle prestazioni contemplate nella presente legge l'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio, l'assistenza farmaceutica ed ogni altra eventuale forma di assistenza integrativa.

Identico.

Restano escluse dall'assistenza prevista dalla presente legge le malattie che rientrano

nell'ambito dei consorzi antitubercolari, o di altri enti pubblici o il cui rischio è coperto da altre forme di assicurazione obbligatoria.

Nelle sedi dove è erogata anche l'assistenza generica, i medici che accettino di dare le prestazioni sanitarie alla categoria, devono iscriversi presso la sede provinciale dell'Ordine dei medici in apposito elenco. Questo dovrà essere distinto per i medici specialisti e quelli generici.

Gli assistiti hanno diritto di scegliere il medico di loro fiducia tra quelli iscritti in tale elenco. La Mutua provinciale potrà aprire propri ambulatori per l'assistenza specialistica e generica con medici a rapporto d'impiego. Le norme economiche per le prestazioni sanitarie dei medici iscritti negli elenchi sono stabilite per ogni provincia, tra le presidenze provinciali delle Casse mutue e dell'Ordine dei medici; in caso di vertenza decidono i rispettivi organi centrali.

Fino all'emanazione del regolamento, agli artigiani e alle loro famiglie rientranti nell'assicurazione obbligatoria, le prestazioni sono erogate nelle forme, modalità e limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e dal decreto legislativo luogotenenziale, 19 aprile 1946, n. 213, e successive modificazioni.

ART. 6.

È istituita in ogni provincia una Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani per la gestione delle forme di assicurazione previste dalla presente legge.

Le Casse mutue provinciali, di cui al precedente comma, sono riunite in una Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani, cui sono attribuite funzioni regolatrici dell'attività e della gestione delle Casse mutue provinciali, con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e della solidarietà nell'ambito nazionale.

Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale, di cui ai commi precedenti,

nell'ambito dei consorzi antitubercolari o di altri enti pubblici, o il cui rischio è coperto da altri enti di assicurazione obbligatoria.

Tuttavia le Casse mutue provinciali sono tenute ad assumere a proprio carico l'assistenza nei casi di malattie di cui al precedente comma fino ad avvenuto accertamento della competenza di altri enti ad assumere l'onere dell'assistenza medesima.

Nelle sedi in cui le Casse mutue provinciali hanno deliberato di erogare anche l'assistenza generica, i medici che accettino di dare le prestazioni sanitarie alla categoria devono iscriversi presso la sede provinciale dell'Ordine dei medici in apposito elenco. Questo dovrà essere distinto per i medici specialisti e quelli generici.

Gli assistiti hanno diritto di scegliere il medico di loro fiducia tra quelli iscritti in tale elenco. La Mutua provinciale potrà aprire propri ambulatori per l'assistenza specialistica e generica con medici a rapporto d'impiego. Le tariffe per le prestazioni sanitarie dei medici iscritti negli elenchi sono stabilite per ogni provincia, tra le presidenze provinciali delle Casse mutue e dell'Ordine dei medici; in caso di vertenza decidono i rispettivi organi centrali.

Fino all'emanazione del regolamento, agli artigiani e alle loro famiglie soggetti all'assicurazione obbligatoria, le prestazioni sono erogate nelle forme, modalità e limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e dal decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213, e successive modificazioni.

CAPO III.

DEGLI ORGANI PROVINCIALI
DI AMMINISTRAZIONE

ART. 7.

Identico.

hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sono applicabili alle Casse mutue provinciali e alla Federazione nazionale tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 7.

Gli organi delle Casse mutue provinciali sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei sindaci.

ART. 8.

L'assemblea Generale della Cassa mutua è eletta a scrutinio segreto, dagli intervenuti alle assemblee locali, in ragione di un delegato artigiano ogni trenta, o frazione superiore a dieci, iscritti — come titolari di impresa artigiana — nei ruoli di cui all'articolo 2 della presente legge.

Ogni delegato eletto rappresenta 30 voti e deve intervenire personalmente all'assemblea generale.

Ogni elettore può votare per non più dei due terzi dei delegati spettanti ad ogni assemblea locale. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

L'assemblea della Cassa mutua viene eletta ogni 4 anni e si riunisce di norma una volta all'anno ed in via straordinaria quando lo richieda il consiglio di amministrazione provinciale o un terzo dei membri della assemblea stessa.

ART. 9.

L'assemblea della Cassa mutua provinciale ha i seguenti compiti:

- a) approvare annualmente, entro il 30 novembre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dell'anno precedente:

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Gli artigiani iscritti nei ruoli come titolari d'impresa eleggono, a scrutinio segreto, nelle assemblee locali uno o più delegati in ragione di un delegato ogni trenta iscritti o frazione pari o superiore a venti. Ogni elettore può votare per non più dei due terzi dei delegati spettanti ad ogni assemblea locale. La elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti e a parità di voti viene eletto il più anziano di età.

L'assemblea generale dei delegati elegge i nove rappresentanti degli artigiani nel Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'articolo 11, lettera a).

Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota, a scrutinio segreto, per non più di sei nominativi. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.

L'assemblea della Cassa mutua viene eletta ogni 3 anni e si riunisce di norma una volta all'anno ed in via straordinaria quando lo richieda il Consiglio di amministrazione provinciale o un terzo dei membri dell'assemblea stessa.

ART. 10.

Identico.

- a) *identico;*

b) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione secondo le modalità di cui al terzo comma del precedente articolo;

c) eleggere il Collegio dei sindaci con votazione diretta e segreta;

d) approvare gli eventuali contributi suppletivi per le erogazioni delle assistenze.

ART. 10

La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio d'amministrazione composto di 11 membri di cui:

a) sette rappresentanti degli artigiani eletti dall'assemblea;

b) due esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;

c) uno nominato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura;

d) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o persona da lui delegata.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente e la Giunta esecutiva, di cui fanno parte, oltre al presidente ed al vicepresidente, tre componenti eletti dal Consiglio.

Fa parte del Consiglio direttivo, con voto consultivo un medico scelto dal Consiglio stesso su una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della provincia.

Alla riunione del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva è chiamato a partecipare, con voto consultivo, il direttore della Cassa mutua provinciale.

I componenti del Consiglio d'amministrazione durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

ART. 11.

Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale:

a) predisporre entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dell'anno precedente;

b) deliberare sulle modalità di erogazione delle prestazioni volontarie agli assicurati:

b) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione secondo le modalità di cui al primo comma del precedente articolo;

c) *identico*;

d) *identico*;

e) approvare il regolamento delle prestazioni predisposto dal Consiglio centrale di cui all'articolo 17, lettera c).

ART. 11.

La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio d'amministrazione composto di 13 membri di cui:

a) nove rappresentanti degli artigiani eletti dall'assemblea;

b) *identico*;

c) uno nominato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

d) *identico*

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente, che dev'essere uno degli eletti di cui alla lettera a), e il vicepresidente.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il direttore della Cassa mutua provinciale e un medico scelto dal Consiglio stesso su una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della Provincia.

Soppresso.

I componenti del Consiglio d'amministrazione durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

ART. 12.

Identico:

a) *identico*;

b) *identico*;

c) proporre eventuali contributi supplementari per la erogazione delle prestazioni relative all'assistenza;

d) autorizzare la costruzione, l'acquisto e la alienazione di immobili;

e) accettare donazioni e legati a favore della Cassa;

f) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per l'espletamento dell'assistenza a favore degli assicurati;

g) nominare il direttore provinciale della Mutua;

h) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente;

i) indire le elezioni delle cariche sociali.

c) *identico*;

d) *identico*;

e) *identico*;

f) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per lo svolgimento dell'assistenza a favore degli assicurati;

g) nominare il direttore della Cassa mutua provinciale;

h) *identico*;

i) *identico*;

l) approvare gli elenchi nominativi degli artigiani ed i loro aggiornamenti;

m) approntare annualmente i ruoli nominativi degli artigiani tenuti al pagamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 23, da sottoporre all'approvazione dell'Intendente di finanza a norma dell'articolo 3;

n) procedere all'assunzione ed al trattamento del personale con l'osservanza delle norme regolamentari di cui all'articolo 17, lettera e);

o) decidere in via definitiva sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni.

Identico.

Le deliberazioni di cui alle lettere a) e d) del presente articolo, sono sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale.

Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono sottoposte alla Federazione nazionale per l'eventuale invito al riesame e divengono esecutive qualora confermate in seconda deliberazione.

Esse diventano esecutive qualora non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono sottoposte alla Federazione nazionale per l'eventuale invito al riesame e divengono esecutive qualora siano confermate in seconda deliberazione.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

ART. 12.

Spetta alla Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale:

a) deliberare i bilanci da sottoporre al Consiglio direttivo;

b) approvare gli elenchi nominativi degli artigiani ed i loro aggiornamenti;

c) approvare annualmente i ruoli nominativi degli artigiani tenuti al pagamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 22:

Soppresso.

d) provvedere all'ordinario funzionamento della cassa;

e) procedere all'assunzione ed al licenziamento del personale — ad eccezione del direttore — con l'osservanza delle norme disposte dalla Federazione nazionale;

f) redigere le note di qualifica del direttore;

g) approvare i contratti di fornitura;

h) decidere in prima istanza sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni;

i) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'esame della Giunta dal presidente;

l) nominare un rappresentante in seno alla Commissione provinciale di cui all'articolo 3.

In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

ART. 13.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e della giunta esecutiva.

In caso di urgenza il presidente può prendere i provvedimenti della Giunta esecutiva, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

ART. 14.

Il Collegio sindacale per il controllo sulla gestione della Cassa mutua provinciale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente, nominati dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per artigiani.

I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.

ART. 15.

L'assemblea nazionale, composta dai presidenti delle Casse mutue provinciali, si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richieda la maggioranza del Consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle Mutue provinciali.

ART. 13.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

ART. 14.

Identico.

I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

CAPO IV.

DEGLI ORGANI CENTRALI
DI AMMINISTRAZIONE

ART. 15.

Identico.

All'assemblea nazionale spetta:

a) approvare entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio la relazione morale e finanziaria nonché il conto consuntivo;

b) eleggere ogni quattro anni 11 membri del Consiglio centrale secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 8;

c) eleggere ogni quattro anni i vicepresidenti del Consiglio centrale nonché tre membri effettivi e due supplenti del Collegio sindacale centrale. Le elezioni sono effettuate con voto diretto a scrutinio segreto.

ART. 16.

Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani è composto:

a) dal presidente, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;

b) da due vicepresidenti eletti dall'assemblea nazionale;

c) da undici consiglieri eletti dall'assemblea nazionale;

d) da tre esperti nel ramo amministrativo ed assistenziali nominati rispettivamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero dell'industria e commercio e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Farà inoltre parte del Consiglio centrale, con voto consultivo, un medico scelto dal Consiglio stesso fra una terna di nominativi designati dalla Federazione degli Ordini dei medici.

Il Consiglio elegge nel suo seno la Giunta centrale composta dal presidente, dai due vicepresidenti e da quattro componenti del Consiglio centrale.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e sono sostituibili nel corso del quadriennio in caso di decadenza o di dimissioni.

Identico:

a) *identico;*

b) eleggere ogni tre anni 11 membri del Consiglio centrale secondo le modalità di cui al primo comma dell'articolo 9;

c) eleggere ogni tre anni i vicepresidenti del Consiglio centrale nonché tre membri effettivi e due supplenti del Collegio sindacale centrale. Le elezioni sono effettuate con voto diretto a scrutinio segreto.

Nel caso che il Presidente della Cassa mutua provinciale sia impedito d'intervenire all'assemblea nazionale, delega per iscritto un suo rappresentante.

ART. 16.

Identico.

a) dal presidente, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro e col Ministro dell'industria e del commercio, su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;

b) *identico;*

c) *identico;*

d) da un rappresentante del Comitato centrale per l'artigianato di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

e) *identico.*

Fanno inoltre parte del Consiglio centrale, con voto consultivo, il direttore della Federazione nazionale e un medico scelto dal Consiglio stesso fra una terna di nominativi designati dalla Federazione degli Ordini dei medici.

Identico.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere sostituiti nel corso del triennio in caso di decadenza o di dimissioni.

Il Presidente del Consiglio centrale fa parte del Comitato centrale per l'artigianato istituito con la legge 25 luglio 1956, n. 860.

ART. 17.

Spetta al Consiglio centrale:

a) deliberare sul bilancio preventivo ed esaminare il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea nazionale;

b) approvare il piano di riparazione tra le singole provincie del fondo di solidarietà nazionale di cui alla lettera b) dell'articolo 22;

c) deliberare il regolamento delle prestazioni obbligatorie nei limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138 e successive modificazioni;

d) stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza facoltativa ed integrativa gestite dalle Casse mutue provinciali;

e) approvare il regolamento del personale della Federazione e delle Casse mutue di malattia;

f) stabilire il collegamento della Federazione con gli Istituti di assicurazione e di malattia;

g) decidere sull'impiego dei fondi, sulla costruzione, sull'acquisto e sull'alienazione di immobili, sulla accettazione di donazioni o legati a favore della Federazione;

h) procedere alla nomina del direttore centrale della Federazione;

i) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla competenza del Consiglio dalla presente legge o all'esame del medesimo da parte del presidente;

l) approvare il regolamento per le elezioni dei delegati artigiani e di tutte le cariche direttive delle Mutue provinciali e della Federazione nazionale.

Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), f), g), ed h), sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 18.

Spetta alla Giunta centrale:

a) esaminare i bilanci da sottoporre alla approvazione del Consiglio centrale;

b) sovrintendere al funzionamento della Federazione nazionale ed ai rapporti della stessa con le Casse mutue di malattia;

c) stabilire i criteri generali per l'organizzazione delle Casse mutue di malattia;

d) decidere, in via definitiva, sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni;

e) stipulare convenzioni ed accordi a carattere nazionale con altri Enti di previdenza e di assistenza sociale;

f) approvare i contratti di forniture;

ART. 17.

Identico:

a) *identico;*

b) approvare il piano di ripartizione tra le singole provincie del fondo di solidarietà nazionale di cui alla lettera b) dell'articolo 23;

c) predisporre, entro 3 mesi dalla costituzione regolare del Consiglio, il regolamento delle prestazioni obbligatorie tenendo per base i limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni;

d) *identico;*

e) *identico;*

f) *identico;*

g) *identico;*

h) procedere alla nomina del direttore della Federazione nazionale.

Soppresso.

Soppresso.

Identico.

ART. 18.

Identico:

a) *identico;*

b) *identico;*

c) *identico;*

d) *identico;*

e) *identico;*

Soppresso.

g) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle Casse mutue provinciali, di un commissario in caso di vacanza del Consiglio direttivo ovvero se il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della metà, o in caso di constatate gravi irregolarità. Contro detto provvedimento è ammesso ricorso al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale. Il commissario provvederà entro 6 mesi alla ricostituzione del nuovo Consiglio direttivo;

h) approvare o esaminare nei termini previsti le deliberazioni adottate dalla Casse mutue provinciali e sottoposte alla Federazione nazionale ai sensi dell'articolo 11;

i) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'esame della Giunta da parte del presidente. In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

ART. 19.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e dalla Giunta centrale.

In caso di urgenza il presidente può prendere i provvedimenti di competenza della Giunta centrale, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Il presidente, sentita la Giunta centrale, può delegare per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza della Federazione nazionale ad uno dei due vicepresidenti o al direttore centrale.

ART. 20.

Per il controllo della gestione della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani è costituito un Collegio sindacale composto da cinque membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno effettivo nominato dal Ministero del tesoro, tre effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea nazionale.

I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica quattro anni.

f) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle Casse mutue provinciali, di un commissario in caso di vacanza del Consiglio di amministrazione ovvero se il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della metà, o in caso di constatate gravi irregolarità. Contro detto provvedimento è ammesso ricorso al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale. Il commissario provvederà entro 6 mesi alla ricostituzione del nuovo Consiglio di amministrazione;

g) approvare nei termini previsti le deliberazioni adottate dalle Casse mutue provinciali e sottoposte alla Federazione nazionale ai sensi dell'articolo 12.

Soppresso.

In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

ART. 19.

Identico.

Il presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti di competenza della Giunta centrale, alla cui ratifica li deve sottoporre nella riunione immediatamente successiva.

Il presidente, sentita la Giunta centrale, può delegare per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza della Federazione nazionale ad uno dei due vicepresidenti o al direttore.

ART. 20.

Identico.

I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica tre anni.

ART. 21.

Il direttore centrale sovrintende al funzionamento tecnico ed alla disciplina dei servizi della Federazione nazionale e ne risponde al presidente.

Il direttore centrale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

ART. 22.

Al finanziamento delle prestazioni previste dalla presente legge si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1.500 per ciascun artigiano e ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge;

b) con un contributo annuo di lire 1.000 a carico di ciascun artigiano e di ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge, di cui lire 500 restano alla Cassa mutua pro-

ART. 21.

Il direttore sovrintende al funzionamento tecnico ed alla disciplina dei servizi della Federazione nazionale e ne risponde al presidente.

Il direttore partecipa, con voto consultivo alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

ART. 22.

La convocazione di tutti gli organi di amministrazione e dei Collegi sindacali previsti dalla presente legge è effettuata dai presidenti anche su richiesta di un terzo dei componenti dei singoli organi o collegi sindacali.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni degli organi di amministrazione delle Casse mutue e dei Collegi sindacali, occorre la presenza di almeno la metà dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le cariche sono gratuite, eccezione fatta per le eventuali indennità stabilite per il presidente nazionale e per i presidenti provinciali dal Consiglio centrale.

CAPO V.

DEL FINANZIAMENTO
E DEI CONTRIBUTI

ART. 23.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, compresi quelli necessari per il funzionamento delle Casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, si provvede:

a) *identico*;

b) con un contributo annuo di lire 1.000 a carico di ciascun artigiano e di ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge, di cui lire 700 restano alla Cassa mutua pro-

vinciale e lire 500 vanno versate alla Federazione nazionale per la costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale che sarà ripartito tra le singole province in base ad un piano che tenga conto delle situazioni economiche provinciali e di eventuali calamità; in tale ripartizione dovrà tenersi particolarmente conto delle Mutue che avranno deciso di erogare l'assistenza generica a causa della insufficiente attrezzatura ospedaliera;

c) con una eventuale quota integrativa per artigiano, da stabilirsi dall'assemblea generale della Cassa mutua provinciale, tenuto conto della capacità economica delle singole aziende artigiane, per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria.

È concessa facoltà agli Enti comunali di assistenza di versare alle Mutue provinciali, parzialmente o totalmente, il contributo *pro capite* dovuto, ai sensi delle precedenti lettere b) e c), dagli artigiani in condizioni di particolare stato di bisogno.

ART. 23.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani in rate semestrali anticipate salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 2 della presente legge ed è ripartito a cura della Federazione stessa tra le Casse mutue provinciali in base al numero dei rispettivi assicurati.

Per il finanziamento della Federazione nazionale viene prevista una trattenuta sul contributo dello Stato proposto dal Consiglio di

vinciale e lire 300 vanno versate alla Federazione nazionale per la costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale, che sarà ripartito tra le singole province in base ad un piano che tenga conto delle situazioni economiche provinciali e di eventuali calamità;

c) *identico*.

È concessa facoltà agli Enti comunali di assistenza di versare alle Casse mutue provinciali, parzialmente o totalmente, il contributo *pro capite* dovuto, ai sensi delle precedenti lettere b) e c), dagli artigiani in condizioni di particolare stato di bisogno.

Le amministrazioni comunali sono tenute al pagamento dei contributi previsti alle lettere b) e c) del presente articolo a favore degli artigiani e dei rispettivi familiari a carico di cui all'articolo 5, iscritti nell'elenco dei poveri del Comune, limitatamente alle prestazioni contemplate dalla presente legge.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti alla lettera b) e le misure delle quote di contributo da attribuire al Fondo di solidarietà nazionale potranno essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro dell'industria e del commercio, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno delle gestioni dell'assicurazione obbligatoria di malattia per gli artigiani, disciplinata dalla presente legge.

ART. 24.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani in rate semestrali anticipate salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 3 della presente legge, ed è ripartito a cura della Federazione stessa tra le Casse mutue provinciali in base al numero dei rispettivi assicurati.

Per il finanziamento della Federazione nazionale viene prevista una trattenuta sul contributo dello Stato proposta dal Consiglio di

amministrazione ed approvato anno per anno dal Ministro del lavoro.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.

All'onere derivante a carico dello Stato dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1956-57, nell'importo previsto di 4 miliardi di lire, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 24.

Le Casse mutue provinciali compilano annualmente, entro il 15 dicembre, per ciascun comune, i ruoli nominativi degli artigiani tenuti al pagamento dei contributi, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 22, dovuti per l'anno solare successivo. In caso di ritardata iscrizione dovranno porsi in pagamento anche i contributi afferenti l'anno solare in corso.

I ruoli sono resi esecutori dall'intendente di finanza, pubblicati all'Albo del comune e affidati per la riscossione all'esattore delle imposte dirette, con le norme e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte stesse e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

In materia di ricorsi contro i ruoli e di sgravi per indebito provvedono le Casse mutue provinciali con le norme vigenti per le imposte dirette.

ART. 25.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo 22 ha decorrenza da tre mesi prima della entrata in vigore della presente legge.

I contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 22 hanno inizio dal 1° gennaio 1957.

L'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 5 avrà inizio a partire dal novantesimo giorno dell'iscrizione nei ruoli.

ART. 26.

Per l'espletamento dei compiti delle Casse mutue di malattia per gli artigiani la Fede-

amministrazione ed approvata anno per anno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.

Identico.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Soppresso.

ART. 25.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo 23 ha decorrenza da tre mesi prima della entrata in vigore della presente legge.

I contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 23 hanno inizio dal 1° gennaio 1957.

L'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 6 avrà inizio a partire dal novantesimo giorno dell'iscrizione nei ruoli.

ART. 26.

L'Assemblea generale della Cassa mutua provinciale ha facoltà di affidare alle associa-

razione può avvalersi dei servizi costituiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, da altri Istituti previdenziali od assistenziali e mutue artigiane volontarie già funzionanti, regolando i reciproci rapporti mediante convenzioni da approvarsi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Federazione può altresì contrarre con gli Enti di cui al precedente comma vincoli associativi utili al conseguimento dei fini assistenziali.

ART. 27.

La convocazione di tutti gli organi di amministrazione e dei Collegi sindacali previsti dalla presente legge è effettuata dai presidenti anche su richiesta di un terzo dei componenti dei singoli organi o collegi sindacali.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni degli organi di amministrazione delle Casse mutue e dei collegi sindacali, occorre la presenza di almeno la metà dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le cariche sono gratuite, eccezion fatta per le eventuali indennità stabilite per il presidente nazionale e per i presidenti provinciali dal Consiglio centrale.

ART. 28.

Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nominerà il commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani e una Commissione consultiva nazionale composta da tre rappresentanti della categoria degli artigiani e da tre esperti in materia di previdenza e di assistenza di cui un medico da prescegliersi in una terna di nominativi designata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici.

zioni mutue artigiane volontarie, esistenti nella provincia al 31 dicembre 1955, la gestione delle forme di prestazioni obbligatorie previste dall'articolo 6 della presente legge.

Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale, al fine di assolvere i loro compiti assistenziali, possono anche valersi, mediante apposite convenzioni, dei servizi di altri istituti ed enti previdenziali ed assistenziali.

Le convenzioni stipulate dalle Casse mutue provinciali debbono essere comunicate alla Federazione nazionale.

ART. 27.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Federazione nazionale, delle Casse mutue provinciali e sui loro singoli servizi.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione nazionale e il Consiglio di amministrazione delle Casse provinciali e può essere nominato, per i singoli enti, un commissario straordinario.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario, la cui gestione non potrà durare oltre i 6 mesi.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 28.

Identico.

ART. 29.

La prima riunione dell'assemblea nazionale è convocata dal Commissario nazionale entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 30.

Per la prima applicazione della presente legge i rappresentanti degli artigiani di cui alla lettera a) dell'articolo 10 sono eletti dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 13 della legge ... sulla disciplina giuridica dell'impresa artigiana.

ART. 31.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Federazione nazionale,

ART. 29.

La prima riunione dell'assemblea nazionale è convocata dal Commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 30.

In attesa che gli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, di cui rispettivamente ai Capi III e IV della presente legge, siano regolarmente costituiti, le operazioni indicate negli articoli 2 e 3 devono essere compiute entro il 31 marzo 1957 dal Commissario straordinario previsto nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, con l'assistenza della Commissione consultiva prevista nell'articolo 21, lettera c). della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Il Commissario straordinario di cui al precedente comma deve inoltre:

a) dare disposizioni per la riscossione dei contributi;

b) provvedere perché le prestazioni siano erogate nel termine di cui all'articolo 25 e nelle forme, modalità e limiti previsti all'articolo 6, ultimo comma, della presente legge;

c) adottare i provvedimenti opportuni per lo svolgimento delle prime elezioni di cui all'articolo 9 della presente legge, convocando sia le assemblee locali, sia l'assemblea dei delegati con la osservanza delle norme di attuazione e di coordinamento contenute nel Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, in quanto applicabili.

Il Commissario straordinario di cui ai precedenti commi deve ottenere il benestare, per tutte le operazioni compiute, dal Commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di cui all'articolo 28 della presente legge, che concede il benestare medesimo sentita la Commissione consultiva prevista nello stesso articolo.

ART. 31.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e di sette deputati, saranno emanate le norme di attuazione

delle Casse mutue provinciali e sui loro singoli servizi.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione nazionale e il Consiglio direttivo delle Casse provinciali e può essere nominato, per i singoli enti, un commissario straordinario.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario la cui gestione non potrà durare oltre i 6 mesi.

della presente legge, che dovranno essere coordinate con le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.

ART. 32.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.